



COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N. 35/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione in videoconferenza, modalità mista, ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive e videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 20 aprile 2021 e modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 09 maggio 2023

Seduta pubblica

OGGETTO: Spese per il mantenimento del giudice di pace di fondi. Approvazione convenzione.

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di luglio alle ore 18:30 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GIULIO PANNOZZO	SI		7. DE FILIPPIS ALESSANDRA	SI	
2. MARROCCO EMILIA	SI		8. MARROCCO SANDRO	SI	
3. VERARDI FRANCESCO	SI		9. GUGLIETTA ALESSIO		SI
4. MUCCITELLI FEDERICA	SI		10. ANTOGIOVANNI MASSIMO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. MARROCCO SEVERINO	SI	
6. TRANI BRUNO	SI		12. NICELLI ROBERTO	SI	
			Tot.	12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario Guarracino;

Assume la Presidenza il Consigliere Massimo Antogiovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. **07** dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Alessandra De Filippis 2. Federica Muccitelli 3. Francesco Verardi;

E' presente l'Assessore esterno: Marta Marrocco;

Illustra l'argomento il Sindaco Fernando Magnafico;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con le disposizioni previste nell'articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n. 156, il Governo aveva stabilito la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi;
- la normativa citata espressamente all'art. 3, comma 2, del D. LGS 156/12, prevedeva che gli Enti Locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, potevano richiedere il mantenimento degli Uffici del G.d.P. con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione degli Enti medesimi;
- con verbale del 01/10/2012 i Comuni di Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e Campodimele hanno deciso di presentare al competente Ministero di Giustizia formale istanza congiunta per il mantenimento degli uffici del Giudice di pace, sopportandone i relativi costi di funzionamento ivi compreso il personale amministrativo;
- nel suddetto incontro i citati Comuni hanno altresì deciso che le spese necessarie al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace vengono sostenute e anticipate dal Comune di Fondi e successivamente ripartite tra i Comuni interessati;
- con nota prot. n. 21535 del 29/04/2013 i Comuni di Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e Campodimele hanno avanzato formale istanza al Ministero di Giustizia per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace territoriale, alle condizioni indicate nel richiamato verbale del 01/10/2012 e riportate nella stessa istanza sottoscritta congiuntamente da tutti i predetti Enti;
- il Ministero di Giustizia ha accolto favorevolmente la suddetta istanza;

CONSIDERATO CHE:

- sono stati svolti numerosi incontri tra i Comuni interessati sul tema;
- in seguito all'incontro del 16.06.2023 svoltosi alla presenza dei Sindaci e/o loro delegati è stato raggiunto un accordo circa il mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Fondi e le modalità di ripartizione delle spese;
- tale accordo prevede le modalità di ripartizione delle spese necessarie, individuando un importo fisso annuale, parametrato sulla spesa media sostenuta dal Comune di Fondi e calcolato sulla base della popolazione e del carico affidato da ciascun Ente all'ufficio del Giudice di Pace;
- il Comune di Lenola, facente parte dei Comuni aderenti alla richiesta presentata al Ministero contribuirà alla spesa, anticipata dal Comune di Fondi, pari ad euro 4.000,00 annui;

VISTO lo schema di convenzione trasmesso dal Comune di Fondi con nota del 29 giugno 2023, assunta al protocollo del Comune di Lenola al n. 5500 del 21.06.2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, art. 147 comma 2 lett. c) e art 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò richiamato e premesso,

con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Di dare atto delle premesse, qui integralmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace e modalità di ripartizione per le relative spese (All. 1) , che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco n.q. di Rappresentante Legale dell'Ente alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
3. **DI DEMANDARE** al competente responsabile di servizio gli eventuali adempimenti consequenziali al presente atto deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi per appello nominale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to MASSIMO ANTOGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE


F.to MARIO GUARRACINO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 11/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARIO GUARRACINO



Mario Guarracino

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 11/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARIO GUARRACINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 689 dal 03 AGO. 2023 al 18 AGO. 2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 11/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARIO GUARRACINO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 11/07/2023

IL RESPONSABILE

F.TO MASSIMILIANO MASTROBATTISTA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 11/07/2023

IL RESPONSABILE

F.TO ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE